



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato SPINA Ezio (id FSI 107647)

Con segnalazione del 24 settembre 2017 veniva riferito dall'Arbitro del “XIV Torneo semilampo Gen. Dell'Erba” SANTERAMO Michele (A.C.N.) che: *“Alla fine del 6° turno di gioco, mentre concludevo un richiamo con richiesta di allontanamento di una spettatrice, che volontariamente disturbava a voce alta la conclusione del turno di gioco, il sig. Ezio Spina interveniva a distanza nella discussione tra me e la spettatrice, e gridando, tanto da farsi ascoltare dalla maggior parte dei presenti in sala in quel momento, dice: “ma che cazzo di arbitro è questo, ha ragione Giovanna, è un arbitro del cazzo”. Al momento non sono stati presi provvedimenti disciplinari, per evitare di turbare ulteriormente la conclusione del torneo”.*

In data 4 ottobre 2017 perveniva una nota da parte di Spina Ezio nella quale veniva precisato: *“di non aver pronunciato mai e nemmeno davanti alle signore la parola cazzo. ma di aver detto che razza di arbitro che se la prende con i genitori, la sig, Rita mia amica mamma di Pierluigi chiedeva all'arbitro di far fare silenzio che stava terminando una partita il figlio Pierluigi e aggiungeva al Santeramo che ti dai troppe arie e chiedi silenzio quando giocano i grandi mentre al figlio nn interveniva. Assistendo alla scena da lontano mentre stavo uscendo davanti a Pino Rinaldi esclamavo (ma che razza di arbitro è questo anziché stemperare il clima in sala fomenta polemica e zizzania)....”.*

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

Nel caso di specie, non è chiaro se le espressioni usate da Spina Ezio nel criticare l'operato dell'arbitro siano state o meno offensive. Di certo il tesserato avrebbe dovuto astenersi dal commentare e dall'intervenire in una situazione gestita dall'arbitro. Tuttavia, essendosi l'episodio concluso in poche esclamazioni e non avendo Spina Ezio arrecato particolare disturbo non pare necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 19/10/2017

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano**